IL VALORE PROBATORIO DEGLI ACCERTAMENTI LOGICO-INDUTTIVI PER STABILIRE LA NATURA DEI RIFIUTI LIQUIDI

Breve nota a Cassazione Penale - Sez. III - ordinanza del 26 settembre 2016, n. 39947

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con l'ordinanza n. 39947 del 2016 la Corte di Cassazione sottolinea e pone in rilievo il **valore probatorio degli accertamenti logico-induttivi** adottati per stabilire l'esatta natura dei rifiuti liquidi per cui si è contestato l' "abbandono", senza necessità di fare prelievi ed analisi.

La fattispecie in esame, in particolare, ha riguardato uno sversamento di reflui zootecnici causato dalla "rottura di un raccordo a gomito della tubazione perimetrale" dell'azienda agricola degli imputati, da cui fuoriusciva un copiosa quantità di acqua maleodorante, di colore brunastro.

In risposta al rilievo posto dai ricorrenti in merito al fatto che non fosse stata eseguita alcuna perizia od esame del liquido riversato nel fosso e, dunque, si doveva ritenere che vi fosse incertezza circa l'effettiva natura del liquido, la Cassazione ha ritenuto - invece - corretto l'operato del Tribunale di merito che ha valorizzato le deposizioni testimoniali rese dalle Guardie ecologiche volontarie, da un idraulico e da un architetto e la documentazione fotografica allegata agli atti, al fine di accertare la provenienza dei reflui, la loro natura zootecnica e la responsabilità dei titolari dell'allevamento.
I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno ritenuto che:*« Ciò consente di escludere la necessità di specifiche analisi di laboratorio, riposando l'accertamento compiuto dal giudicante su una pluralità di dati obiettivi, quelli cioè risultanti dalla predetta documentazione di parte, dalla documentazione fotografica mostrata al teste *** e dalle dichiarazioni rese dalle Guardie Ecologiche. »*

Si conferma, dunque, il principio (ribadito da illustre dottrina[1]) per cui in dibattimento possono essere valutati anche altri elementi diversi ed alternativi alle analisi.

[1] Si veda al riguardo M. SANTOLOCI – V. SANTOLOCI "*Gli accertamenti logico-induttivi senza prelievi ed analisi*" in "Tecnica di polizia giudiziaria ambientale. Edizione 2016" - Diritto all'ambiente Edizioni, pag. 672 ss.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Quanto al profilo soggettivo del reato, si è sottolineato come la rottura della tubazione non potesse ritenersi un "fatto accidentale": *« trovando essa causa nella colpevole incuria e negligenza dei prevenuti, i quali da oltre vent'anni non provvedevano ad alcuna manutenzione del suddetto impianto».*

Valentina Vattani

Pubblicato il 31 ottobre 2016

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

39947/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/05/2016

ORDINANZA N. 8670

REGISTRO GENERALE N. 46178/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SILVIO AMORESANO	- Presidente -
Dott.	ORONZO DE MASI	- Rel. Consigliere -
Dott.	ANGELO MATTEO SOCCI	- Consigliere -
Dott.	ANDREA GENTILI	- Consigliere -
Dott.	ALESSIO SCARCELLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

VITALI CARLO N. IL 23/12/1950
BOZZI LUIGI FELICE N. IL 21/10/1962

avverso la sentenza n. 122/2014 TRIBUNALE di LODI, del 18/06/2014

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

BOZZI LUIGI e VITALI CARLO, imputati del reato previsto e punito dagli art. 256, comma 1 lett. a) e comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, per avere in qualità di legali rappresentanti della società Vitali Carlo & Bozzi Luigi Felice abbandonato rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici (Cod. CER 02/01706) provenienti dalla propria attività, in un fosso irriguo e poi nel corso d'acqua superficiale denominato Canale Muzza (fatti accertati in Mulazzano l'8/11/2009), venivano condannati alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, ciascuno, con sentenza in data 18/6/2014 del Tribunale di Lodi.

Avverso questa pronuncia gli imputati, tramite il difensore fiduciario, hanno proposto appello - impugnazione riqualificata come ricorso per cassazione, avendo ad oggetto una sentenza inappellabile di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.) - e lamentano, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'erronea valutazione delle risultanze processuali, per non avere il Tribunale adeguatamente indagato il fatto loro contestato, non essendo stata eseguita alcuna perizia od esame del liquido riversato nel fosso che lo stesso giudicante definisce in sentenza come "presunto sversamento di liquame" e per non avere il Tribunale accertato neppure la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato *de quo*.

I ricorsi sono inammissibili.

In questa sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti alla base della sentenza gravata e tuttavia i ricorrenti articolano la censura che investe la sussistenza dell'elemento oggettivo in modo incoerente con tale premessa in quanto non prospettano alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, ma sviluppano considerazioni di merito che dovrebbero indurre questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del Tribunale di Lodi che ha valorizzato, ai fini dell'affermazione della responsabilità dei soci-amministratori della Vitali Carlo & Bozzi Luigi Felice le deposizioni testimoniali rese dalle Guardie Ecologiche Volontarie presso la Polizia Provinciale di Lodi Miragoli e Ravizzoli, dall'idraulico Raimondi, e la relazione a firma dell'Arch. Calderaro, del Comune di Mulazzano, prodotta dalla stessa difesa, che hanno confermato lo sversamento di reflui zootecnici causato dalla "rottura di un raccordo a gomito della tubazione perimetrale" della azienda agricola degli imputati, "da cui fuoriusciva un copiosa quantità di acqua maleodorante, di colore brunastro".

Quanto alla prospettata incertezza circa la effettiva natura di siffatto liquido, il Tribunale ha richiamato proprio la suindicata documentazione "che accerta la provenienza dei reflui, la loro natura zootecinca e la responsabilità degli imputati" e dunque supporta la affermazione che i reflui provenivano da una tubazione "che aveva la funzione di raccogliere le acque dei cortili e della sala mungitura dell'azienda per convogliarli nella vasca dei reflui".

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ciò consente di escludere la necessità di specifiche analisi di laboratorio, riposando l'accertamento compiuto dal giudicante su una pluralità di dati obiettivi, quelli cioè risultanti dalla predetta documentazione di parte, dalla documentazione fotografica mostrata al teste Raimondi e dalle dichiarazioni rese dalle Guardie Ecologiche.

Quanto al profilo soggettivo del reato, è appena il caso di osservare che il Tribunale di Lodi ha puntualmente sottolineato come la rottura della tubazione non potesse ritenersi "fatto accidentale", trovando essa "causa nella colpevole incuria e negligenza dei prevenuti", i quali "da oltre vent'anni non provvedevano ad alcuna manutenzione del suddetto impianto".

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 c. p. p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro millecinquecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in camera di consiglio il 6 maggio 2016.

Il Consigliere estensore
Oronzo De Masi

Il Presidente
Silvio Amorosano

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 SET. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Diana UBALDI